



Roma, 04/06/2020

Prot. 0003814

Oggetto: D.M. n. 10 del 30.04.2020 e art. 84 D.L. n. 34/2020 - Indennità Covid-19 lavoratori non coperti da altri interventi normativi

1. Indennità per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 e non coperti da altri interventi

Come noto, l'art. 44 del Decreto Cura Italia disciplina il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo 2020 in favore di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Con decreto ministeriale, del 30 aprile 2020, n. 10, sono state individuate le categorie dei suddetti lavoratori dipendenti e autonomi che non hanno beneficiato delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del suddetto decreto-legge previste per il mese di marzo 2020. Mentre, l'art. 84 (c. 8) del Decreto Rilancio ha prorogato le indennità in argomento anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

1.1. Destinatari e requisiti

Lavoratori stagionali

Destinatari: lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.

Requisiti: cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi diversi dal settore del turismo e degli stabilimenti termali, e attività lavorativa prestata per almeno trenta giornate nel suddetto periodo.

Condizioni: alla data di presentazione della domanda, non titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

Chiarimenti su domande marzo 2020: le domande di marzo 2020, respinte per la non appartenenza ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, saranno riesaminate d'ufficio dall'Inps.

I lavoratori non rientranti, quindi, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno avuto la reiezione della domanda per il mese di marzo 2020, non dovranno ripresentare alcuna richiesta di accesso alle indennità sia di marzo che di aprile e maggio 2020.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Lavoratori intermittenti

Destinatari: lavoratori intermittenti (di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/2015), sia che siano stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità, sia che siano stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Requisiti: prestazione lavorativa, nell'ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno trenta giornate nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Condizioni: alla data di presentazione della domanda, non titolarità di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente, e non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

Lavoratori autonomi occasionali

Destinatari: lavoratori autonomi, privi di partita IVA.

Requisiti: non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Condizioni: essere stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del c.c., nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, e non essere titolari di contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.

Per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sono stati titolari nel periodo 1° gennaio 2019-23 febbraio 2020, è richiesta l'iscrizione al 23 febbraio 2020 alla Gestione separata Inps, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Destinatari: lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

Requisiti: fare valere per il 2019 un reddito annuo, derivante dalle predette attività, superiore a 5.000 euro, essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Condizioni: essere stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 del c.c., nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, e non essere titolari di contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020.

1.2. Misura dell'indennità, finanziamento e monitoraggio

Misura dell'indennità: 600 euro mensili, per marzo, aprile e maggio 2020.

I limiti di spesa entro cui riconoscere dette indennità sono fissati nella misura di 220 milioni di euro e di 3.840,8 milioni di euro (quest'ultimo tetto è stabilito per tutte le indennità disciplinate dall'art. 84 del Decreto Rilancio), rispettivamente per i mesi di marzo e di aprile/maggio.

L'INPS provvede al monitoraggio delle richieste di bonus, nel rispetto del limite di spesa e comunica i risultati al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze

Per il periodo di fruizione dell'indennità, non è riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare né l'accredito di contribuzione figurativa.

2. Presentazione della domanda di indennità

La richiesta di indennità, con domanda unica per tutti i tre mesi, potrà essere presentata esclusivamente in via telematica, attraverso i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato:

- area web, utilizzando le credenziali di accesso:
 - PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
 - SPID di livello 2 o superiore;
 - Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
 - Carta nazionale dei servizi (CNS).

o in modalità semplificata, con inserimento della prima parte del PIN, ricevuto (via SMS o e-mail) subito dopo la relativa richiesta (cfr. Com. n. 0002259 del 27.03.2020);

- Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile. Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

Il rilascio del nuovo servizio verrà comunicato con apposito messaggio di prossima pubblicazione.

3. Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità Covid-19 e altre prestazioni previdenziali

3.1. Indennità erogate per il mese di marzo 2020 -> D.M. n. 10/2020, art. 2, c.4

È prevista l'incumulabilità:

- tra le stesse indennità previste dal predetto D.M. in favore dei soggetti sopraelencati;
- con il trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di cassaintegrazione salariale in deroga (di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020);
- con le indennità Covid-19 di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020;
- con l'indennità Covid-19, istituita dal D.M. del 28 marzo 2020, a favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
- con il reddito di cittadinanza.

Viene disciplinata l'incompatibilità:

- in caso di titolarità di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità, a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), delle forme previdenziali esclusive, sostitutive, della stessa, della Gestione separate; delle forme previdenziali compatibili con l'AGO; delle forme previdenziali esonerative e integrative dell'AGO; degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994, ed al D.Lgs. n.103/1996;
- con la fruizione dell'Ape sociale, alla data di presentazione della domanda.

3.2. Indennità erogate per il mese di aprile e maggio 2020 -> D.L. n. 34/2020, art. 86

È prevista l'incumulabilità:

- con le altre indennità di cui all'art. 84 del Decreto Rilancio;



- con l'indennità a favore dei lavoratori domestici (di cui all'art. 85 del D.L. n. 34/2020);
- con le indennità di cui all'art. 44, c. 2, del D.L. n. 18 del 2020;
- con le indennità a favore dei lavoratori sportivi (di cui all'art. 98 del D.L. n. 34/2020).

Viene disciplinata la cumulabilità parziale con il reddito di cittadinanza: ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza di ammontare inferiore a quello dell'indennità (600 euro), viene riconosciuta l'integrazione del beneficio del reddito di cittadinanza, fino all'ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità.

4. Regime delle compatibilità

Le indennità per il mese di marzo 2020, previste dal D.M. n. 10 del 2020, sono cumulabili con le indennità relative ai mesi di aprile e maggio 2020, di cui al decreto Rilancio Italia.

Tali indennità, di marzo, aprile e maggio 2020, risultano:

- non cumulabili con le indennità di cui agli artt. 44, c. 2, del D.L. n. 18 del 2020 e 78 del D.L. n. 34 del 2020;
- compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpI, con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l'indennità di disoccupazione agricola;
- compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse di lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Le indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

5. Strumenti di tutela

Non è ammesso il ricorso amministrativo ma solo l'azione giudiziaria.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla Circolare Inps n. 67 del 29.05.2020.

Il Responsabile
f.to Dott. Marco Abatecola

Rif: [Circolare Inps n. 67 del 29.05.2020](#)

Com. n. 0002259 del 27.03.2020